

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

GIUDICE DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

Procedura esecutiva n. 147/2021 R.G.E.I.

Promossa da

A

contro

B

Tecnico Incaricato:

Ing. Agostino Aglieri Rinella

- RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO: ATTO PRINCIPALE -

- Data conferimento dell'incarico: 07.03.2022 (*giuramento*)
- Richieste di proroga in date: 30.05.2022 ; 25.07.2022
- Scadenza del termine di deposito: 30.05.2022 (*gg. 30 antecedenti l'udienza del 29.06.2022*)
- Scadenza nuovo termine: 31.12.2023

Premessa -

Con provvedimento del 07.03.2022 il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale Civile di Termini Imerese, Dott.ssa Giovanna Debernardi, nominava il sottoscritto Ing. Agostino Aglieri Rinella, con studio in Termini Imerese - via Falcone e Borsellino n. 15, consulente tecnico d'ufficio

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 1 di 42 -



nell'esecuzione N. 147/2021 R.Es. intrapresa dalla Sig.ra **A** (C.F. **A₃**), nata a **A₁** il **A₂** (rappresentata e difesa dall' Avv. Francesca Vercio), contro il Sig. **B** (C.F. **B₃**), nato a **B₁** il **B₂** (rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Canzone). Contestualmente il Sig. G.Es. disponeva la trasmissione telematica del verbale di accettazione dell'incarico (firmato digitalmente) nel termine di gg.10 dal ricevimento del provvedimento di nomina (di fatto ricevuto dal C.T.U. con P.E.C. del 7.03.2022), per assumere l'incarico, prestare il giuramento di rito e procedere alla valutazione degli immobili pignorati e, all'uopo, rispondere ai seguenti quesiti:

QUESITO n.1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di 1/2, 1/4; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto di acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficaria; intera proprietà in luogo della quota di 1/2; quota di 1/2 in luogo della minor quota di 1/4; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di 1/2 in luogo dell'intera proprietà; quota di 1/4 in luogo della maggior quota di 1/2; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima,

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 2 di 42 -



dandone immediata comunicazione per iscritto al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (beni pignorati), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n.2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di **“difformità formali”** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione per iscritto al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione per iscritto al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 3 di 42 -



- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente per iscritto il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
 - nell'ipotesi di **“difformità sostanziali”** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastrato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **Comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 4 di 42 -



Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari, **reperibili anche sul web, con le mappe catastali.**

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto del pignoramento siano interessati (in tutto o in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** - sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi - **di uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub.) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.".

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 5 di 42 -



laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

QUESITO n.2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegare alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale che non siano stati oggetto di espressa indicazione nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e - per gli impianti - la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 6 di 42 -



In particolare, l'esperto deve verificare se l'immobile sia dotato di attestato di prestazione energetica.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un **numero sufficiente di fotografie**. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

QUESITO n.3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).



In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: Comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA



- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità **da detrarre dal valore di stima**.

QUESITO n.4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione - per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti - del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): - piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. __ , piano ____ int. ____ ; è composto da _____ , confina con _____ a sud, con ____ a nord, con ____ ad ovest, con ____ ad est; è riportato nel **C.F.** (o **C.T.**) del **Comune di _____** al **foglio _____** , **p.lla** ____ (ex p.lla ____ o già scheda _____) , **sub** _____; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. __ del ____ , cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. ____ presentata il _____ , oppure , l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. ____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);



PREZZO BASE euro _____ ;

LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

QUESITO n.5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare - specie ai fini della regolarità urbanistica - la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.**

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 10 di 42 -



Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

QUESITO n.6: verificare la regolarità del bene o dei beni pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA



- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. _____ ; concessione edilizia n. _____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____ ; DIA n. _____ ; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente Ufficio Tecnico Comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto **NON DEVE MAI** limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l' Ufficio Tecnico Comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda - sulla base dell'accertamento sopra compiuto - per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello



stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e - in difetto - all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda - sulla base dell'accertamento sopra compiuto - per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo. Nell'ipotesi in cui l'Ufficio Tecnico Comunale comunichi **l'esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 13 di 42 -



- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata;
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre - ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare - se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se - in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive - l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:



i. artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985 (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);

ii. art. 39 della legge n. 724 del 1994 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);

iii. art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);

- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura.

Si precisa che la verifica delle ragioni del credito rileva ai soli fini dell'accertamento dell'applicabilità dell'art. **40** c. 6 della L. 47/1985 che opera con riguardo alle procedure che abbiano ad oggetto crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della L. 47/1985, atteso che per espressa previsione dell'art. 137 del D.P.R. 380/2001 la L. 47/1985 non è stata abrogata;

- concludere infine - attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate - se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare - previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti - **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA



Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

QUESITO n.7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure - in difetto - indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al Giudice dell'Esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.



Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

QUESITO n.8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare - in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa - la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

- b) verificare - in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati - la pendenza di **procedimenti giudiziari civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 17 di 42 -



La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare - per gli immobili per i quali sia esistente un condominio - l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà - con l'ausilio del custode giudiziario - la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 18 di 42 -



Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

QUESITO n.9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

QUESITO n.10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile - per il tramite di opportune indagini catastali - il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto



verificherà - acquisendo la relativa documentazione - se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato oppure a favore di ente locale.

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

QUESITO n.11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

QUESITO n.12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile utilizzando i metodi del confronto di mercato, di capitalizzazione del reddito e del costo, giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di**



acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e



manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che - alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 - siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive che detrarrà dal valore suolo.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 15% ed il 25% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 22 di 42 -



dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;

- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

QUESITO n.13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di PROGETTO DI DIVISIONE.

QUESITO n.14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato. In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto** presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.



Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà - laddove possibile - ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

Per quanto sopra il giorno 7.03.2022 il sottoscritto provvedeva alla trasmissione telematica del verbale di accettazione dell'incarico/giuramento ex art. 569 c.1 c.p.c. . Per l'espletamento del detto incarico, e quindi per il deposito telematico del fascicolo di consulenza (*tramite la piattaforma web Procedure.it della società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.*), il G.Es. assegnava al C.T.U. inizialmente termine fino al 30.05.2022 (gg. 30 antecedenti l'udienza del 29.06.2022), termine poi differito - sia in ragione delle istanze di proroga depositate da C.T.U. in date 30.05.2022-25.07.2022, sia in dipendenza della sospensione ex art 624 bis c.p.c. disposta dal Sig. G.Es. con provvedimento in udienza in data 13.10.2022 - fino al 31.12.2023.

Svolgimento delle operazioni di consulenza -

Al fine di dare esito al mandato conferitogli il C.T.U. , previo avviso dato al debitore a mezzo lettera raccomandata n. 20049099235-5 del 19.04.2022 ed e-mail inviata al legale del creditore procedente in pari data, dava inizio alle operazioni peritali presso l'immobile pignorato in Caccamo, contrada

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 24 di 42 -



Serrone SN il giorno 28.04.2022 alle ore 9,45. In quella circostanza, cui era presente - oltre al sottoscritto - soltanto il Dott. Pietro Giovanni Buttitta, custode giudiziario dei beni pignorati nominato dal Sig. G.Es., non potendo autonomamente accedere all'immobile oggetto della presente, il C.T.U. si riservava di proseguire le operazioni peritali in occasione di un successivo sopralluogo del quale avrebbe preventivamente dato notizia alle parti tramite lettere raccomandate AR o e-mail, provvedeva quindi alla redazione, alla rilettura ed alla sottoscrizione del verbale di sopralluogo con l'intervenuto (cfr. Allegato A.1 pag. I).

Per quanto sopra, previo avviso dato alle parti tramite e-mail inviate ai loro legali in data 12.05.2022, il giorno 20.05.2022 alle 10,15 il C.T.U. proseguiva le operazioni peritali presso l'immobile pignorato in Caccamo, contrada Serrone SN.

Nel corso del secondo accesso, cui presenziavano - oltre al sottoscritto - il Sig. **B**, debitore, l'Avv. Giuseppe Canzone, suo legale, ed il Dott. Pietro Giovanni Buttitta, custode giudiziario, il C.T.U. eseguiva una ricognizione dei luoghi nonché rilievi metrici e fotografici dell'u.i. pignorata prendendo del tutto appunti in fogli separati. Riservandosi di valutare gli elementi raccolti in altra sede, alle ore 11,15, stante anche la concomitante mancata acquisizione della documentazione tecnica necessaria presso l'U.T.C. di Caccamo, il sottoscritto rinviava le operazioni peritali - per il proseguo - ad altra data da destinarsi provvedendo contestualmente alla redazione, alla rilettura ed alla sottoscrizione del verbale di sopralluogo con i presenti (cfr. Allegato A.1 pag. II).

Successivamente, previo avviso dato alle parti per mezzo di e-mail inviate ai loro legali in data 25.07.2022, il C.T.U. eseguiva un terzo accesso sui luoghi il giorno 02.08.2022 alle ore 10,30. In quella circostanza, alla presenza del Sig. **B**, debitore, e dell'Avv. Giuseppe Canzone, suo legale, venivano effettuati ulteriori rilievi metrici e fotografici dell'u.i. pignorata prendendo del tutto appunti in fogli separati. Riservandosi di valutare gli elementi raccolti in altra sede, alle ore 11,00, lo scrivente dichiarava concluse le operazioni peritali provvedendo

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 25 di 42 -



contestualmente alla redazione, alla rilettura ed alla sottoscrizione del verbale di sopralluogo con gli intervenuti (cfr. Allegato A.1 pag. III).

In seguito, stante il notevole lasso di tempo trascorso in ragione della sospensione ex art 624bis c.p.c. disposta dal Sig. G.Es. con provvedimento in udienza in data 13.10.2022, considerato che - con provvedimento del 26.09.2023 - veniva ordinata la ripresa delle operazioni peritali, ritenendo necessario un altro accesso sui luoghi per constatare il "nulla mutato" rispetto l'anno precedente, il sottoscritto - previo avviso dato alle parti tramite e-mail inviate ai loro legali in data 16.11.2023 - riconvocava le stesse per un ulteriore accesso sui luoghi il giorno 23.11.2023 alle ore 9,35. Nel corso del quarto sopralluogo, cui era presente soltanto il debitore Sig. **B**, il C.T.U. eseguiva ulteriori rilievi in loco propedeutici al compimento dell'incarico prendendo del tutto appunti in fogli separati. In esito agli accertamenti svolti, alle ore 10,10 provvedeva alla redazione, alla rilettura ed alla sottoscrizione del verbale con l'intervenuto (cfr. Allegato A.1 pag. IV).

Durante lo svolgimento delle operazioni di consulenza il sottoscritto C.T.U. ha acquisito l'ulteriore documentazione necessaria al compimento del proprio mandato in modalità telematica presso l'Agenzia del Territorio di Palermo e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo, presso l'ufficio anagrafe/stato civile di Caccamo, presso il Notaio Dott. Gianfranco Pulvino di Valledolmo, e presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Caccamo dove, specificatamente, reperiva la seguente documentazione (richiesta tramite istanza prot.n. 12227 del 23.05.2022) :

- *pratica relativa alla concessione edilizia (inclusi gli elaborati ad essa allegati) n. 38 del 16.04.2007 inerente l'immobile oggetto del pignoramento;*
- *informazioni circa la destinazione urbanistica dell'area in cui ricade l'immobile pignorato e in ordine alla sussistenza di ulteriori pratiche edilizie relative allo stesso.*

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA



RISPOSTE A CIASCUN QUESITO -

1° QUESITO - *Identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento*

Oggetto del pignoramento immobiliare relativo alla procedura in epigrafe è **la piena proprietà di un magazzino occupante interamente una costruzione isolata ad una elevazione fuori terra - con struttura portante in elevazione di tipo intelaiato in acciaio, tamponamento perimetrale in blocchi di laterizio e copertura ad unica falda inclinata rifinita con pannelli di tipo "sandwich" - ubicato in Contrada Serrone sn in zona rurale suburbana a Sud-Est del centro abitato nel Comune di Caccamo** (cfr. viste satellitari in Allegati A.2.1 pag. V e A.2.2 pag. VI ed estratto di mappa catastale in Allegato A.3 pag. VII).

In ordine alla **verifica della corrispondenza tra i diritti reali pignorati e quelli di titolarità in capo al soggetto esecutato** la stessa ha dato **esito positivo**. Infatti nell'atto di pignoramento (notificato in data 15.11.2021) viene sottoposto ad esecuzione forzata il seguente bene di proprietà del Sig. **B**, nato a **B₁** il **B₂**, C.F. **B₃**: "*omissis....Piena proprietà dell'Unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Caccamo (PA) al Foglio 32, Particella 906, Categoria C/2, Classe 5, Consistenza 125 mq, Superficie Catastale 137 mq, Rendita Euro 193,67.....omissis*", bene che - in seguito agli accertamenti svolti dal C.T.U. e come, peraltro, accertato e certificato in seno alla relazione, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art.567 c.2 c.p.c. così come sostituito dall'art. 1 della Legge 03.08.1998 n. 302, dal Notaio Guglielmo La Fata di Palermo in data 14.12.2021 - appartiene al debitore Anello Giuseppe per la piena proprietà.

In ordine alla **verifica della identificazione del bene pignorato**, si rappresenta che, anche in questo caso, la stessa ha dato **esito positivo**. Gli identificativi catastali riportati nell'atto di pignoramento (vedi sopra) individuano univocamente il bene sottoposto ad esecuzione forzata che è censito in Catasto Fabbricati nel Comune di Caccamo con i dati riportati nella tabella seguente:

cfr. tabella pagina successiva

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 27 di 42 -



FOGLIO	P.LLA /SUB.	INDIRIZZO/ CONSISTENZA/ DATI DI SUPERFICIE	CATEGORIA/ CLASSE	RENDITA
32	906 / --	Contrada Serrone n. SNC / 125 m ² / 137 m ²	C/2 cl.5	Euro 193,67

In ordine alla **esatta individuazione del fabbricato pignorato**, la sovrapposizione tra la foto satellitare (fonte Google Earth) e l'estratto di mappa catastale (cfr. Allegato A.6 pag. XII) ha dato - a meno delle lievi variazioni dovute alle differenti modalità di acquisizione delle immagini e/o rappresentazione - sostanzialmente **esito positivo** fatta eccezione per l'unità immobiliare adiacente (ampliamento) di cui si dirà in seguito; il tutto come desumibile da quanto di seguito riportato:



Ai fini della vendita l'immobile oggetto della presente costituisce un LOTTO UNICO.




2° QUESITO - Elencazione ed individuazione dei beni componenti ciascun lotto e descrizione materiale di ciascun lotto

LOTTO UNICO:- Oggetto della presente relazione è, come detto, la piena proprietà di un magazzino occupante interamente una costruzione isolata ad una elevazione fuori terra - con struttura portante in elevazione di tipo intelaiato in acciaio, tamponamento perimetrale in blocchi di laterizio e copertura ad unica falda inclinata rifinita con pannelli di tipo "sandwich" - ubicato in Contrada Serrone sn in zona rurale suburbana a Sud-Est del centro abitato nel Comune di Caccamo (cfr. viste satellitari in Allegati A.2.1 pag. V e A.2.2 pag. VI ed estratto di mappa catastale in Allegato A.3 pag. VII).

Vi si accede percorrendo per circa mt. 200 una stradella sterrata interpodere che si diparte (all'incirca a Km. 1,2 dal limite urbano di Caccamo) sul lato destro dalla S.S.285, nel verso di percorrenza da Caccamo a Roccapalumba, in corrispondenza del Km. 13+300 circa dello stesso asse viario principale. All'unità immobiliare de qua si può accedere esclusivamente tramite una saracinesca in ferro (sul lato Sud della costruzione) dal piazzale antistante la costruzione - che catastalmente è riportato in altra particella di proprietà del debitore non oggetto della presente - o, alternativamente, tramite un portone scorrevole in ferro (sul lato Nord della costruzione) dal piazzale retrostante la costruzione anch'esso catastalmente censito in altra particella di proprietà del debitore non oggetto della presente.

L'immobile è composto da un unico ampio vano magazzino e da un piccolo servizio igienico; va precisato che un'ampia porzione dell'u.i. di cui trattasi risulta annessa alla costruzione adiacente lato Ovest e da questa è esclusivamente accessibile; il tutto per una superficie commerciale complessiva - valutata in ragione della Norma UNI 10750 - pari a mq. 136,00 circa.





Circa i confini: l'unità immobiliare *de qua* confina:

A SUD, EST e NORD: con aree libere ricadenti su altre particelle catastali non oggetto del pignoramento;

AD OVEST: con unità immobiliare adiacente (ampliamento realizzato con un corpo di fabbrica più basso) ricadente su altra particella catastale non oggetto del pignoramento.



G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 30 di 42 -







Circa le rifiniture: tutti i pavimenti sono realizzati in massetto cementizio ad eccezione del servizio igienico che è pavimentato e rivestito (nella fascia inferiore delle pareti) con piastrelle di grès porcellanato. Le pareti di tutti i vani

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 32 di 42 -



sono parzialmente grezze (blocchi di laterizio) e parzialmente intonacate con rinzafo cementizio; gli infissi esterni sono realizzati in ferro (saracinesca e portone) mentre l'unica porta interna, tramite la quale si accede al servizio igienico, è realizzata in legno tamburato con vetrata.

L'impianto elettrico è realizzato sopratraccia a norma mentre l'impianto idrosanitario e di scarico è realizzato sottotraccia: l'approvvigionamento idrico avviene tramite una vasca in calcestruzzo per riserva idrica (interrata) posta all'esterno della costruzione ed avente la capacità di 15.000 litri circa; i reflui provenienti dal servizio igienico, invece, vengono recapitati in apposita fossa biologica tipo Imhoff posta all'esterno della costruzione.

L'immobile in epigrafe è sprovvisto di impianti termici.

Relativamente al fabbricato oggetto della presente, in atto **non dotato di attestato di prestazione energetica**, si riportano in allegato anche la visura catastale storica (cfr. Allegato A.4 pag. VIII), la planimetria catastale in scala 1:200 (cfr. Allegato A.5 pag. XI), la planimetria rilevata in scala 1:100 (cfr. Allegato A.7 pag. XIII), nonché n.14 fotografie a colori (cfr. documentazione fotografica in Allegato A.9 pag. XV).

3° QUESITO - Identificazione catastale del bene pignorato

LOTTO UNICO:- Il magazzino occupante interamente una costruzione isolata ad una elevazione fuori terra - con struttura portante in elevazione di tipo intelaiato in acciaio, tamponamento perimetrale in blocchi di laterizio e copertura ad unica falda inclinata rifinita con pannelli di tipo "sandwich", ubicato in Contrada Serrone sn in zona rurale suburbana a Sud-Est del centro abitato nel Comune di Caccamo, è identificato - come detto in precedenza - in Catasto Fabbricati con i dati riportati nella tabella seguente:

cfr. tabella pagina successiva

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 33 di 42 -



FOGLIO	P.LLA /SUB.	INDIRIZZO/ CONSISTENZA/ DATI DI SUPERFICIE	CATEGORIA/ CLASSE	RENDITA
32	906 / --	Contrada Serrone n. SNC / 125 m ² / 137 m ²	C/2 cl.5	Euro 193,67

I dati di cui sopra corrispondono formalmente ed identificano univocamente il bene pignorato.

In ordine alla **storia catastale** del bene si rimanda alla visura storica allegata (cfr. visura catastale storica in Allegato A.4 pag. VIII).

La verifica della **rispondenza tra la situazione reale dei luoghi** (cfr. planimetria catastale in Allegato A.5 pag. XI, planimetria rilevata in Allegato A.7 pag. XIII, sovrapposizione planimetrie in Allegato A.8 pag. XIV) **e la situazione riportata nella planimetria catastale** ha dato **esito negativo sia in ragione di una diversa distribuzione degli spazi interni all'unità immobiliare de qua sia in dipendenza di un ampliamento - realizzato sine titulo - del corpo di fabbrica originariamente assentito.**

4° QUESITO - Predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto

LOTTO UNICO:- Piena proprietà di un magazzino occupante interamente una costruzione isolata ad una elevazione fuori terra - con struttura portante in elevazione di tipo intelaiato in acciaio, tamponamento perimetrale in blocchi di laterizio e copertura ad unica falda inclinata rifinita con pannelli di tipo "sandwich", **ubicato in Contrada Serrone sn in zona rurale suburbana a Sud-Est del centro abitato nel Comune di Caccamo**; composto da un unico ampio vano magazzino e da un piccolo servizio igienico; va precisato che un'ampia porzione dell'u.i. di cui trattasi risulta di fatto annessa alla costruzione adiacente lato Ovest e da questa è esclusivamente accessibile; il tutto per una superficie commerciale complessiva pari a mq. 136,00 circa; confinante con aree libere ricadenti su altre particelle catastali non oggetto del pignoramento sui lati Sud, Est e Nord, e con unità immobiliare attigua (ampliamento realizzato con un



corpo di fabbrica più basso) ricadente su altra particella catastale non oggetto del pignoramento sul lato Ovest; censito **in Catasto Fabbricati nel Comune di Caccamo al foglio 32, particella 906**; il descritto stato dei luoghi non corrisponde a quanto riportato nella planimetria catastale per diversa distribuzione interna dei vani. Dal punto di vista edilizio-urbanistico l'immobile pignorato è da considerarsi non regolare: benché il magazzino (annesso agricolo) in epigrafe sia stato realizzato previo rilascio - da parte del Responsabile dell'U.T.C. di Caccamo - della Concessione Edilizia n.38 del 16.04.2007, in epoca successiva (intorno al 2014) lo stesso è stato ampliato, senza preventivo rilascio di alcun atto autorizzativo da parte del Comune di Caccamo, mediante la costruzione di un corpo di fabbrica adiacente lato Ovest, avente una elevazione fuori terra, impronta planimetrica pressoché rettangolare ed altezza in gronda inferiore.

PREZZO BASE € 22.200,00 (Euro ventiduemiladuecento/00).

5° QUESITO - Ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato

L'u.i. pignorata, come detto in precedenza, appartiene al debitore **B**, per la piena proprietà, per averla lo stesso realizzata a propria cura e spese intorno agli anni 2007-2008 su proprio lotto di terreno pervenutogli mediante atto di donazione (cfr. Allegato A.10 pag. XXIX) rogato dal Notaio Gianfranco Pulvino in Roccapalumba datato 27.08.2004 (Rep.n. 10.271, Racc.n. 3.910), registrato a Palermo in data 13.09.2004 al nr. 100171 e trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Palermo in data 18.09.2004 ai nn. 44882/28116.

Dalla lettura del citato atto di donazione emerge che la piena proprietà del terreno sui cui in atto insiste la costruzione pignorata l'u.i. oggetto della presente veniva acquisita dal debitore, in regime di comunione legale dei beni, da potere del padre Sig. **C**, nato a **C₁** il **C₂**, **C₃**, il quale - a sua volta - lo possedeva per giusti titoli antecedenti al ventennio.

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 35 di 42 -



6° QUESITO - Verifica della regolarità edilizio-urbanistica del bene pignorato

La verifica della regolarità edilizio-urbanistica dell'unità immobiliare oggetto della presente ha dato esito negativo, infatti benché il magazzino (annesso agricolo) in epigrafe sia stato realizzato previo rilascio - da parte del Responsabile dell'U.T.C. di Caccamo - della Concessione Edilizia n.38 del 16.04.2007 (cfr. Allegati A.12 pag. XLI e A.13 pag. XLIII), in epoca successiva (intorno al 2014) lo stesso è stato ampliato, senza preventivo rilascio di alcun atto autorizzativo da parte del Comune di Caccamo, mediante la costruzione di un corpo di fabbrica adiacente lato Ovest, avente una elevazione fuori terra, impronta planimetrica pressoché rettangolare ed altezza in gronda inferiore. Per quanto sopra in atto, conseguentemente a quest'ultima trasformazione edilizia, un'ampia porzione dell'u.i. di cui trattasi risulta annessa alla costruzione adiacente lato Ovest (adibita a civile abitazione) e da questa è esclusivamente accessibile.

Alla luce delle pregresse considerazioni, sebbene l'attuale sagoma esterna del magazzino (annesso agricolo) praticamente coincida con quella desumibile dagli elaborati di cui alla citata Concessione Edilizia, la sua distribuzione interna è mutata rispetto a quanto riportato nel progetto assentito; l'attuale distribuzione interna è "regolarizzabile" ex art. 4 comma 2 della L.R. 06.08.2021 n.23 e ss.mm.ii. per opere già eseguite: c.d. "C.I.L.A. tardiva" (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per opere già eseguite) per la quale, oltre alla sanzione di cui al c.6 del citato articolo di Legge pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00), si stima un costo delle prestazioni tecniche - comprensive della necessaria variazione catastale - pari ad € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Discorso differente ovviamente riguarda la porzione di fabbrica "ampliata" sopra descritta, irregolare e non regolarizzabile, per la quale si indica un costo per la rimessa in pristino (inclusi lo smaltimento del materiale di risulta e gli eventuali oneri amministrativi) complessivamente pari - in ragione delle attinenti voci del Prezzario Regionale OO.PP. Sicilia pubblicato con il

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 36 di 42 -



Decr.Ass. n.17 del 29 giu 2022 - ad € 2.500,00 I.V.A. inclusa, costo che - ovviamente - verrà detratto dal del bene nel successivo paragrafo in risposta al 12° quesito.

7° QUESITO - Verifica dello stato di possesso attuale dell'immobile

Alla data odierna l'unità immobiliare oggetto della presente è detenuta dal debitore **B** che ne usufruisce ad uso proprio.

8° QUESITO - Specificazione di vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene

Oltre ai pesi gravanti sull'immobile riportati nella citata Relazione Notarile redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art.567 c.2 c.p.c. così come sostituito dall'art. 1 della Legge 03.08.1998 n. 302, dal Notaio Guglielmo La Fata di Palermo in data 14.12.2021, alla data del 27.12.2023 **si segnalano gli ulteriori vincoli e/o oneri giuridici meglio di seguito specificati** (cfr. visure ipotecarie in Allegati A.14 pag. XLVIII):

- **trascrizione contro del 07.12.2021** (Reg.Part.n. 44537; Reg.Gen.n. 57013) da Pubblico Ufficiale UNEP TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE Repertorio 1673/2021 del 20/11/2021 - ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI.

9° QUESITO - Verifica del "se" il bene pignorato ricada su suolo demaniale

Il bene oggetto della presente non ricade su suolo demaniale.

10° QUESITO - Verifica dell'esistenza di pesi ed oneri di altro tipo



Sul bene oggetto della presente non risultano gravare pesi ed oneri di natura diversa quali censo, livello o uso civico.

11° QUESITO - Informazioni circa le spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso

Trattandosi di costruzione isolata in zona rurale ad uso privato non si dispone di tali informazioni.

12° QUESITO - Valutazione del bene pignorato

Il più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare oggetto della presente è stato determinato mediante l'adozione dei criteri di stima stabiliti dalla letteratura di estimo per la stima dei fabbricati ed in particolare in base ai seguenti metodi di stima:

- *sintetico comparativo in base al valore di mercato*: basato sulla comparazione con immobili aventi caratteristiche simili a quello in oggetto e dei quali sono noti i prezzi di mercato;
- *analitico per capitalizzazione del reddito*: mediante capitalizzazione del reddito o del canone di affitto con le opportune aggiunte e detrazioni.

Nel caso in esame si è ritenuto di procedere mediante il primo metodo esposto: acquisite all'uopo tutte le informazioni necessarie alla formulazione del proprio giudizio presso operatori del mercato immobiliare della zona, il sottoscritto C.T.U. ha potuto disporre di un quadro preciso dei prezzi correnti di mercato per immobili "simili" a quello in oggetto. Si precisa che, nella formulazione del giudizio di stima, si sono tenuti in dovuto conto la vetustà dell'immobile, il suo grado di finitura, il suo stato di manutenzione e conservazione, le condizioni generali della zona in cui esso si trova, la sua destinazione d'uso, la disponibilità di immobili "similari" in zona nonché il grado di richiesta da parte

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 38 di 42 -



del mercato di immobili di questo genere. In sintesi sono stati considerati tutti gli elementi che possano creare uno scostamento, in più o in meno, del valore dell'immobile oggetto della stima rispetto ad immobili simili che rivestano carattere di ordinarietà.

Va detto ancora che i valori unitari ricavati sono stati ulteriormente confrontati con quelli forniti dalla banca dati dell' osservatorio dei valori immobiliari (O.M.I.) dell' Agenzia del Territorio il quale sulla scorta di numerose indagini di mercato e della collaborazione con gli operatori del settore quali F.I.A.I.P. e F.I.M.A.A. determina semestralmente il *range* dei valori di mercato riferiti ad immobili delle diverse tipologie abitative che rivestono carattere di ordinarietà (valori medi di mercato).

In particolare, i valori immobiliari (O.M.I.) dell' Agenzia del Territorio relativamente ad una zona extraurbana/zona rurale (R2) nel Comune di Caccamo, riferiti al primo semestre del 2023, per magazzini in stato conservativo normale (qual è l'immobile di nostro interesse), fornisce valori unitari (a mq.) compresi tra i 135,00 ed i 205,00 Euro.

Il risultato delle indagini esperite dal C.T.U. e, quindi, il più probabile valore di mercato del fabbricato per civile abitazione oggetto della presente è riportato di seguito:

cfr. tabella pagina successiva

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 39 di 42 -



LOTTO UNICO		Piena proprietà di un magazzino occupante interamente una costruzione isolata ad una elevazione fuori terra - con struttura portante in elevazione di tipo intelaiato in acciaio, tamponamento perimetrale in blocchi di laterizio e copertura ad unica falda inclinata rifinita con pannelli di tipo "sandwich", ubicato in Contrada Serrone sn in zona rurale suburbana a Sud-Est del centro abitato nel Comune di Caccamo; composto da un unico ampio vano magazzino e da un piccolo servizio igienico; va precisato che un'ampia porzione dell'u.i. di cui trattasi risulta di fatto annessa alla costruzione adiacente lato Ovest e da questa è esclusivamente accessibile; il tutto per una superficie commerciale complessiva pari a mq. 136,00 circa; confinante con aree libere ricadenti su altre particelle catastali non oggetto del pignoramento sui lati Sud, Est e Nord, e con unità immobiliare attigua (ampliamento realizzato con un corpo di fabbrica più basso) ricadente su altra particella catastale non oggetto del pignoramento sul lato Ovest; censito in Catasto Fabbricati nel Comune di Caccamo al foglio 32, particella 906		
Dati catastali	Quota di proprietà	Categoria, Classe, Superficie, Ubicazione	Euro/mq	Stima
Fg. 32 p.lla 906	1/1	mq. 136,00 - Caccamo, Contrada Serrone SN piano: T	200,00	27.200,00
		a detrarre: spese necessarie per rimessa in pristino dell'ampliamento della costruzione realizzato in assenza di titolo autorizzativo		2.500,00
		a detrarre: spese necessarie per la redazione e la presentazione della C.I.L.A. per opere già eseguite (inclusa la sanzione di € 1.000,00) oltre la variazione catastale		2.500,00
		VALORE STIMATO LOTTO UNICO	Euro	22.200,00

13° QUESITO - Valutazione della quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota

Il bene oggetto della presente non rientra nella casistica prevista dal presente quesito.

14° QUESITO - Acquisizione delle certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio; precisazione del regime patrimoniale in caso di matrimonio

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA



Dall'estratto del registro degli atti di matrimonio - acquisito presso l'ufficio di stato civile del Comune di Caccamo - si evince che il debitore **B**, contrasse matrimonio nel medesimo Comune in data 29.06.1995 con la Sig.ra **D**, nata a **D₁** il **D₂**, con la quale scelse il regime di comunione legale dei beni.

Infine, sulla scorta delle certificazioni anagrafiche acquisite presso il Municipio di Caccamo, si precisa che l'attuale residenza anagrafica del debitore, coincidente con quella della notifica riportata nell'atto di pignoramento immobiliare, è: **B₄ - B₅**.

Certo di avere adempiuto all'incarico conferitogli, il sottoscritto C.T.U. rassegna la presente ringraziando il Sig. Giudice delle Esecuzioni Immobiliari per la fiducia accordatagli e rimanendo a disposizione per ogni eventuale altro chiarimento.

Termini Imerese, 29 dicembre 2023

Il C.T.U.

Ing. Agostino Aglieri Rinella

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 41 di 42 -



Elenco Allegati:

- A.1** - verbali di sopralluogo (pag. I) ;
- A.2.1** - vista satellitare generale (*fonte Google Earth*) (pag. V) ;
- A.2.2** - vista satellitare particolare (*fonte Google Earth*) (pag. VI) ;
- A.3** - estratto di mappa catastale - scala 1:2000 (pag. VII) ;
- A.4** - visura catastale storica (pag. VIII) ;
- A.5** - planimetria catastale - scala 1:200 (pag. XI) ;
- A.6** - sovrapposizione estratto di mappa catastale - vista satellitare (pag. XII) ;
- A.7** - planimetria rilevata - scala 1:100 (pag. XIII) ;
- A.8** - sovrapposizione planimetria catastale - planimetria rilevata (pag. XIV) ;
- A.9** - documentazione fotografica composta da n.14 foto a colori (pag. XV) ;
- A.10** - titolo di proprietà del debitore (pag. XXIX) ;
- A.11** - attestazione Responsabile U.T.C. di Caccamo (pag. XL) ;
- A.12** - Concessione Edilizia n. 38 del 16.04.2007 (pag. XLI) ;
- A.13** - elaborati grafici allegati alla Conc. Ed. n. 38 del 16.04.2007 (pag. XLIII) ;
- A.14** - visure ipotecarie riferite al debitore (*solo meccanizzato*) (pag. XLVIII) ;
- A.15** - certificato di residenza storico del debitore (pag. LIV) ;
- A.16** - legenda abbreviazioni (pag. LV) ;
- A.17** - parcella con nota spese (pag. LXVII) - IN FASCICOLO SEPARATO.

